

**REGOLAMENTO (CE) N. 758/1999 DELLA COMMISSIONE  
del 12 aprile 1999**

**che stabilisce, per il mese di marzo 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98<sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agrimonetario dell'euro<sup>(3)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 624/1999<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente; che, tuttavia, per i rimborsi applicabili a partire dal 1° gennaio 1999, a seguito dell'in-

troduzione del regime agrimonetario dell'euro a partire dalla stessa data occorre fissare i tassi di conversione limitatamente ai tassi di cambio specifici tra l'euro e le monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di marzo 1999, il tasso di cambio specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di cambio specifico da utilizzare per la conversione in moneta nazionale dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 per il mese di marzo 1999 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 13 aprile 1999.  
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 aprile 1999.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1.7.1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.

<sup>(3)</sup> GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 94.

<sup>(5)</sup> GU L 78 del 24.3.1999, pag. 9.